



UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: procedura di gara svolta con modalità telematica a procedura aperta nei settori ordinari sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento, per mesi 36 rinnovabili di ulteriori 36 mesi, dei servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché dei servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente - CIG 9651888DEF - CUI S97345810580202200016.

CHIARIMENTI AL 2 MARZO 2023

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in ordine alla procedura in oggetto alle quali si forniscono le risposte che seguono:

Quesito 1

In riferimento al Disciplinare Par. 15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI pag. 31, in relazione al paragrafo relativo all'RTI costituendo, si chiede conferma che come contratto di rete si possa allegare la Dichiarazione di impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di imprese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta con firma digitale da tutti i componenti dell'RTI.

Risposta 1

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, come indicato a pag. 31 del Disciplinare, in caso di RTI costituendo è necessario produrre la seguente documentazione:

- **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- **dichiarazioni**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti tra l'altro:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. *l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;*
- c. *le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.*

Non sono previste altre modalità.

Quesito 2

In riferimento alla risposta al quesito del disciplinare di gara punto 7.3 lettera B) sui requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di precisare la risposta:

Nel disciplinare di gara al terzo capoverso è riportato: "o almeno un contratto di importo non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre IVA, per servizi analoghi ai Servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e almeno un contratto di importo non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA, per servizi analoghi ai Servizi di sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente."

Sembra chiaro che si prevede un contratto di importo non inferiore ad € 150.000,00 per tutela salute e sicurezza e incarico di RSPP e un altro contratto non inferiore a € 60.000,00 per Servizio Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente.

Sembra chiaro anche che:

- a) il totale dei due contratti debba essere di € 210.000,00 (come previsto anche per il totale del secondo capoverso) e non un totale di € 360.000,00 come indicato nella risposta
- b) il contratto riferito a Servizio di Sorveglianza e incarico di Medico Competente è previsto che sia non inferiore ad € 60.000,00 e non € 210.000,00.

Se questa interpretazione venisse confermata, ci impedirebbe di partecipare alla gara.

Risposta 2

La risposta fornita in data 22/02/2023 va letta esclusivamente in funzione del relativo quesito come formulato dall'OE al quale - avendo l'OE espressamente menzionato il caso di un contratto di importo non inferiore a 210.000,00 euro riferibile alla sola attività di sorveglianza sanitaria - si è risposto che un simile contratto non è da solo sufficiente dovendo possedere anche almeno un altro contratto di importo non inferiore a euro 150.000,00 oltre IVA, avente ad oggetto servizi analoghi ai Servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Ciò premesso, con riferimento al quesito odierno, si conferma che, come indicato in Disciplinare, il contratto riferito al Servizio di Sorveglianza e incarico di Medico Competente non deve essere inferiore ad € 60.000,00 mentre il contratto riferito ai Servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) non deve essere inferiore ad € 150.000,00.

Quesito 3

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 7.3 lett. b) del disciplinare, è possibile presentare 2 contratti (uno per RSPP e uno per Medico competente) per un importo complessivo superiore a € 210.000,00 visto che i due contratti sono stati stipulati con il medesimo cliente?

Risposta 3

Si conferma purché si tratti di contratti stipulati tra le stesse identiche parti (stesso committente e stesso appaltatore), per lo stesso periodo temporale e per l'erogazione dei servizi (ancorché uno per RSPP e uno per Medico competente) presso la medesima struttura organizzativa del cliente.

Quesito 4

- 1) Si chiede conferma che il numero di dipendenti di AIFA è di 250 persone.
- 2) Si richiede protocollo sanitario applicato.

Risposta 4

- 1) Come precisato nell'introduzione del Capitolato tecnico *“il personale che alla data del 14/09/2022 svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'AIFA (personale dipendente e assimilato) e che occupa stabilmente le diverse sedi è di circa n. 608 unità che svolgono prevalentemente attività di ufficio”*.
- 2) Per quel che attiene il protocollo sanitario vigente in AIFA, si precisa che attualmente le mansioni espletate dal personale dell'AIFA sono due e precisamente:
 - a) Personale addetto all'attività impiegatizia: impiegati di concetto con inquadramento a vari livelli (dirigenti di II fascia, dirigenti delle professionalità sanitarie, personale non dirigente) ed impiegati nel settore Amministrativo e Tecnico-sanitario. Svolgono attività continuativa al VDT, facendo uso di computer, scanner, stampanti, fotocopiatrici, telefono, collegamenti wi-fi, fascicoli cartacei e informatici. In aggiunta gli ispettori, oltre al lavoro di back-office che effettuano in sede, a seconda del settore di pertinenza, si recano presso officine di produzione delle specialità farmaceutiche, stabilimenti chimici, centri sperimentali, farmacie ospedaliere, comitati etici, laboratori analisi, organizzazioni di ricerca e contatto;
 - b) Autista: effettua prevalentemente il trasporto del Direttore Generale e del Presidente, nonché all'occorrenza di personale AIFA, facendo uso di auto di servizio.

Il protocollo sanitario per tali mansioni sarà definito da parte del medico competente incaricato.

Quesito 5

Il nostro commercialista ci segnala che: 1. la nostra società non è tenuta ad avere il Collegio Sindacale. Siamo esclusi dalla gara oppure siamo costretti a nominarlo per partecipare? 2. analogamente non siamo tenuti a nominare un Direttore Tecnico. Siamo esclusi dalla gara oppure siamo costretti a nominarlo per partecipare?

Risposta 5

1. Si precisa che, ai sensi della proroga di cui all'art. 1-bis del D.L. n. 118/2021 convertito con legge n. 147/2021 recante *“Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative”*, la dichiarazione sull'organo di controllo, di cui al par. 2.13 dell'All. A - Domanda di partecipazione, per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative non è obbligatoria sino al momento nel quale sarà approvato il bilancio di esercizio 2022.
2. La nomina di un Direttore Tecnico non è richiesta.

Quesito 6

L'avvalimento è consentito per la capacità tecnica e professionale?

Risposta 6

Si conferma. L'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, riconosce la generale possibilità di utilizzare dei contratti di avvalimento anche per soddisfare i requisiti tecnici e professionali, con le modalità indicate dal medesimo art.89. Per quanto riguarda in particolare il requisito di cui al par. 7.3. lett.c) del Disciplinare relativo al possesso di certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nei settori oggetto dell'appalto, si precisa che, trattandosi di avvalimento c.d. tecnico operativo, il prestito della certificazione è legittimo e consentito purché l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata concorrente la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione stessa.

Quesito 7

Si chiede di poter conoscere la percentuale del servizio facente capo alla prestazione secondaria, rispetto all'ammontare totale posto a base di gara.

Risposta 7

Premesso che, nell'ambito della prestazione secondaria, rientrano le attività indicate al par. 2 del Capitolato tecnico alla lettera **k) Incarico di Medico Competente e Servizio di Sorveglianza Sanitaria** ed alla lettera **l) Svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.**, si precisa che la percentuale dei servizi in essa rientranti rispetto all'ammontare totale posto a base di gara è pari al 22%.

Quesito 8

Con riferimento al requisito relativo all'esperienza di Medico Competente ed RSPP, di cui al punto 2 lettera A pag.2 del Capitolato di Gara, si chiede conferma che l'esperienza in realtà lavorative analoghe a quelle dell'AIFA possa essere stata acquisita presso qualsiasi Ente Pubblico e non solo enti afferenti al comparto farmaceutico.

Risposta 8

Si conferma.

Quesito 9

In relazione al disciplinare di gara par. 12 pag. 16, viene indicato l'importo di € 35,00 come pagamento ANAC. Sul portale ANAC al CIG di gara corrispondente l'importo é di € 70,00. Si chiede conferma che si debba procedere con il pagamento dell'importo indicato sul Portale ANAC.

Risposta 9

Si conferma che trattasi di un mero refuso presente nel disciplinare e che l'importo corretto da pagare è pari a € 70,00.

IL RUP
Raffaella Cugini